

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ALL'ESTERO – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 13/2025

Riferimenti normativi:

Legge n. 207 del 30/12/2024

Decreto Legge 17/06/2025, n. 84

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 188/2025

L'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta all'Interpello n. 188 in data 10/07/2025, chiarisce che, a seguito delle recenti modifiche normative apportate dal Decreto Legge n. 84 del 17/06/2025, per missioni e/o trasferte effettuate all'estero non è più richiesta la tracciabilità del pagamento ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti.

La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, relativi a trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (circolare Unilabor 4/2025).

Il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025 ha modificato tale disposizione, limitandola alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, come ora confermato dall'Agenzia delle Entrate, i rimborsi al dipendente di spese sostenute all'estero per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea potranno essere considerati esenti da contribuzione/tassazione senza dover verificare la tracciabilità del pagamento.